

STATUTO

Società Italiana di Urologia

Articolo 1 – Denominazione

La Società Italiana di Urologia (di seguito anche “S.I.U.” o “Associazione”), fondata a Roma il 14 Aprile 1908, e riorganizzata a Napoli il 26 settembre 1921, è un’Associazione Scientifica senza fini di lucro a cui partecipano soci persone fisiche e giuridiche.

L’Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con D.M. 14 ottobre 1997.

L’Associazione adotta un proprio Codice Etico.

Articolo 2 – Sede

La Società Italiana di Urologia ha sede legale pro-tempore a Roma, in via Giovanni Amendola, 46.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e ispirata a principi di democrazia e pari opportunità.

Essa si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell’Urologia, lo sviluppo ed il corretto esercizio della professione urologica e l'aggiornamento continuo in sanità del medico e degli altri professionisti della sanità che operano nei campi affini all’Urologia, al fine di assicurare i migliori standard assistenziali al paziente. L’Urologia è quella scienza medica che si occupa della prevenzione, dello studio e della cura delle patologie, delle malformazioni e delle disfunzioni dell’apparato urinario maschile e femminile, dell’apparato genitale maschile e del retroperitoneo.

L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli Associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L’Associazione può organizzare incontri di studio e convegni, promuovere indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e produrre documentazioni relative ai suoi campi di interesse; promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dell’Urologia; svolgere attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel settore dell’Urologia, anche a favore dei propri soci e/o di terzi.

L’Associazione si propone di valorizzare e promuovere l’attività scientifica dei propri soci.

Ha inoltre lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità urologica nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi; in particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca di base, traslazionale, clinica e le Istituzioni in genere. Tutte le attività scientifiche svolte dall'Associazione sono pubblicate sul sito web www.siu.it che è, quindi, costantemente aggiornato. L'Associazione, nel perseguimento degli scopi statutari, si impegna ad intrattenere corrette relazioni con i terzi, i fornitori, le ditte sponsorizzatrici, le istituzioni evitando qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, e ne prevede e regola le specifiche dichiarazioni. Il tutto nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà e concorrenza nonché delle norme statutarie ed etiche, implementando, altresì, modelli organizzativi e gestionali atti a supportare l'applicazione di detti principi nelle prassi operative. L'Associazione può svolgere la propria attività anche per il tramite di una società di capitali strumentale, interamente partecipata dall'Associazione stessa.

Articolo 4 – Durata e Cessazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria, con apposito ordine del giorno, su richiesta di almeno un decimo degli associati e con una maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o, comunque, cessazione dell'associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione.

L'Assemblea delibera anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari che dovranno essere individuati nell'ambito di Associazioni con analoghi scopi e finalità.

Articolo 5 - Mezzi finanziari e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione e contributi associativi, determinati ai sensi del presente statuto;
- b) proventi derivanti da attività congressuali, attività di ricerca, coordinamento di attività clinico-scientifiche, prestazioni di servizi a favore di soci o a favore di terzi e da contributi volontari, lasciti e donazioni.

Articolo 6 - Destinazioni mezzi finanziari

Tutti i beni e le entrate pervenute all'Associazione possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini associativi e con espresso divieto di ogni distribuzione di utili. Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale e immateriale.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) L'Organo di Controllo Interno;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

I titolari o i membri degli organi associativi non devono aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione e di tanto rilasciano dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 all'atto dell'accettazione della carica. Il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione rende specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Articolo 8 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative, ad esclusione dell'Organo di Controllo Interno, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 - Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.)

L'A.G.O. si riunisce almeno una volta all'anno, di norma in occasione del congresso nazionale. L'A.G.O. è convocata, altresì, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

È ammessa la possibilità che l'A.G.O. si tenga per audio o video-conferenza, purché sia possibile accertare il numero e l'identità degli intervenuti, sia consentita la partecipazione degli intervenuti alla discussione e siano adeguatamente percepiti dal soggetto verbalizzante e dai presenti tutti gli interventi. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si può considerare correttamente costituita e tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Possono partecipare all'A.G.O. gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, nei termini stabiliti per l'anno in corso. Hanno diritto di voto gli associati ordinari e gli associati seniores. I soci juniores e le persone giuridiche hanno diritto di voto attivo e non passivo.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente, mediante invio di avviso di convocazione recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviato, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata ovvero a mezzo raccomandata, con l'invito a formulare suggerimenti e proposte.

Questi ultimi dovranno pervenire alla segreteria SIU entro 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e saranno inseriti nell'ordine del giorno salvo differente decisione del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno dell'Assemblea viene comunicato agli associati mediante avviso, inviato a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata ovvero a mezzo raccomandata, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I termini di convocazione e fissazione dell'ordine del giorno possono essere dimezzati in caso di urgenza. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere eletto più anziano anagraficamente presente in Assemblea e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il voto per delega non è ammesso. Qualora si verificasse una parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. I partecipanti all'Assemblea possono proporre la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno alla voce varie ed eventuali. Tutti gli argomenti discussi in questa voce non possono essere posti in votazione.

Articolo 10 - Assemblea Generale Straordinaria (A.G.S.)

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o dall'Organo di Controllo Interno ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

L'A.G.S. delibera:

- a) sulle proposte di modifica allo Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario, eventualmente sottoposto alla sua approvazione, solo se poste all'ordine del giorno;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

L'A.G.S. è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti e intervenuti. L'A.G.S. delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del Presente Statuto. Il voto per delega non è ammesso. Le votazioni avvengono per alzata di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici; ovvero, con scrutinio segreto, quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi previsti dal regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, le modalità di convocazione e svolgimento dell'A.G.S. sono disciplinate dalle stesse regole dell'A.G.O., previste all'art. 9 del Presente Statuto, ove compatibili.

Le eventuali modifiche statutarie potranno essere discusse e deliberate solo dall'A.G.S. e solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 11 – Poteri e modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.)

L'A.G.O.:

- a) verifica l'attuazione delle linee programmatiche elaborate dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente, che è chiamato a riferirne annualmente;
- b) approva il bilancio e la relazione finanziaria annuale;
- c) delibera su ogni altra materia sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;

d) nomina l'Organo di Controllo Interno.

I bilanci sono pubblicati sul sito web dell'Associazione (www.siu.it), così come gli incarichi retribuiti affidati dall'Associazione.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Presidente può nominare un Segretario Verbalizzante, con il compito di redigere il verbale delle sedute e di provvedere alla convocazione della stessa.

L'Assemblea Generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 4, in ordine all'eventuale scioglimento.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici; ovvero, con scrutinio segreto, quando interessano persone o quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi previsti dal regolamento.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da 8 (otto) Consiglieri eletti nell'ambito di una lista di 8 (otto) candidati più la candidatura di un componente Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente.

È ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo si tenga per audio o video-conferenza, purché sia possibile accertare il numero e l'identità degli intervenuti, sia consentita la partecipazione degli intervenuti alla discussione e siano adeguatamente percepiti dal soggetto verbalizzante e dai presenti tutti gli interventi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) coordina e attua, per quanto di propria competenza, tutte le attività volte al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;
- b) redige la bozza di bilancio e della relazione finanziaria annuale sull'attività, da sottoporre all'A.G.O., nella riunione annuale;
- c) delibera in ordine all'ammissione dei soci;
- d) stabilisce l'entità delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
- e) approva il regolamento;
- f) approva il Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Qualora si verificasse una parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente viene eletto dai soci aventi diritto di voto e dura in carica quattro (4) anni.

Il Presidente viene eletto unitamente ad una coalizione di 8 (otto) componenti che comporranno il Consiglio Direttivo, con indicazione dell'ufficio al quale sono preposti.

All'interno della coalizione di otto (8) candidati, il Presidente indica, anche, all'atto della presentazione della candidatura, il nominativo del candidato Consigliere Preposto che è designato da SIU anche alla carica di Presidente della Fondazione.

Il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo sono eletti, preferibilmente, nei giorni in cui si tiene il Congresso Nazionale, secondo i tempi e i modi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia in giudizio sia nei rapporti con i Soci e con terzi;
- b) garantisce l'applicazione e l'attuazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle delibere degli organi dell'Associazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'A.G.O.;
- d) rappresenta l'Associazione in occasione di tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali; presiede le Assemblee Generali Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo;
- f) presiede l'A.G.O., di cui provvede a stilare apposito ordine del giorno;
- g) redige, firma e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne cura le convocazioni e ne dirama gli avvisi, registra le presenze alle riunioni, fatto salvo il potere di delega ad un Segretario Verbalizzante;
- h) aggiorna l'Albo dei Soci.

Il Presidente, altresì, indirizza e sovrintende alla gestione economico-finanziaria ivi compreso:

- a) l'esazione delle quote e dei contributi associativi ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua attività;

- b) i pagamenti;
- c) la congruità delle fatture in arrivo e la corrispondenza delle stesse con gli ordini emessi;
- d) l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società;
- e) i rapporti con gli Istituti di Credito con i quali l'Associazione intrattiene rapporti di conto corrente.

Nell'ambito delle prerogative di sua competenza e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista, ovvero di una Società di Servizi del settore contabile amministrativo, a cui delegare le funzioni operative.

La scelta del professionista, ovvero della Società di Servizi, deve avvenire con le modalità stabilite nel presente Statuto o nel regolamento.

In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne svolge le funzioni il Consigliere eletto anagraficamente più anziano.

Articolo 14 – Componenti del Consiglio Direttivo

Per ciascuno degli uffici di cui al successivo art. 15 del presente Statuto è nominato, tra i membri del Consiglio Direttivo eletti con le modalità di cui al presente Statuto e del Regolamento, un Consigliere Preposto, che ne detta le linee di indirizzo strategico e ne cura il monitoraggio.

I Consiglieri possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente può ricoprire la carica per un solo mandato.

Ai suddetti fini, si considerano solo i mandati che risultino svolti almeno per un periodo pari a due anni compiuti.

Fermi rimanendo i limiti suddetti, non è possibile rimanere componente del Consiglio direttivo nella qualità di Consigliere o di Presidente per più di tre mandati consecutivi.

Ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per una sola lista composta dal candidato Presidente e dagli otto candidati quali Consiglieri Preposti degli Uffici e membri del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, ivi comprese le dimissioni volontarie, il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, nomina senza indugio per cooptazione altro Socio in sostituzione per il tempo residuo del mandato.

In caso di cessazione contestuale di un numero di componenti pari o superiore a cinque, il Consiglio Direttivo nella composizione residua, dopo aver accertato dette cessazioni, delibera la propria decadenza e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento

di nuove elezioni e conseguente insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Presidente, ivi comprese le dimissioni volontarie, il Consiglio Direttivo nella composizione residua, dopo aver accertato detta cessazione, delibera la propria decadenza e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento di nuove elezioni e conseguente insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Le dimissioni volontarie di un Consigliere o del Presidente sono definitive decorsi 30 giorni dalla presentazione al Consiglio Direttivo in assenza di revoca delle stesse.

Art. 15 – Uffici

Gli Uffici hanno le seguenti competenze:

- a) Ufficio Scientifico: si occupa della ideazione e dell'organizzazione di tutti gli eventi scientifici promossi dalla Società, ivi incluso il Congresso SIU e il comitato editoriale, e ne verifica e controlla la qualità delle attività svolte. La produzione tecnico-scientifica viene valutata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- b) Ufficio Ricerca: si occupa di promuovere, proporre e coordinare la ricerca clinica, sociale e traslazionale, a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso la costituzione di reti e consorzi;
- c) Ufficio Fondazione: coadiuva il Presidente della Fondazione SIU nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo di SIU con diritto di voto;
- d) Ufficio Formazione: si occupa dell'ideazione, della gestione e del coordinamento dei progetti educazionali promossi dalla Società in collaborazione con le Aziende di settore con le altre società scientifiche e con altri enti. L'ufficio è altresì responsabile di SIU Live e delle attività di *scholarship*;
- e) Ufficio Comunicazione : cura ogni aspetto legato alla informazione e comunicazione, anche attraverso la promozione di campagne di awareness e la gestione del sito web, nonché è responsabile della gestione dei social media e di progetti di sensibilizzazione sulle patologie urologiche;
- f) Ufficio Pazienti: si occupa di sviluppare e mantenere il dialogo tra la SIU, le associazioni di pazienti, con l'obiettivo di promuovere una costante avvicinamento dell'urologia ai bisogni reali delle persone. Agisce da ponte tra la comunità scientifica e le realtà civiche, contribuendo a iniziative condivise, campagne informative e progetti di sensibilizzazione sulla salute,

prevenzione e qualità di vita in ambito urologico. Per tali iniziative si coordina con gli Uffici Comunicazione e Fondazione;

g) Ufficio Innovazioni Tecnologiche: è deputato ad effettuare una costante esplorazione, valutazione e integrazione delle innovazioni in ambito digitale e tecnologico che possano migliorare la pratica clinica e la formazione urologica. Tale costante ricerca deve avere ricadute nella gestione di tutto il percorso di cura del paziente urologico sia in ambito di trattamento medico che chirurgico. Inoltre, deve promuovere i rapporti con tutte le discipline non urologiche di settore (informatici, ingegneri, sviluppatori software, ecc.) allo scopo di integrarne le competenze, facilitare la loro implementazione e favorire lo sviluppo di modelli assistenziali avanzati;

h) Ufficio Affari Regionali: ha il compito di rafforzare la rete di relazioni e rapporti tra la SIU e le realtà urologiche regionali e macro-regionali, con lo scopo di aumentare la percezione dell'importanza dell'urologo nell'ambito delle discipline medico-chirurgiche. Inoltre, contribuisce a promuovere incontri di tipo scientifico per rendere sostenibile e moderno l'avanzamento organizzativo, mantenendo centrale la figura dell'urologo sia in ambito di proposte che nelle fasi operative.

A ciascun ufficio sono preposti due Responsabili di sezione nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del relativo Consigliere Preposto e con competenze individuate dal Regolamento.

Articolo 16 – Presidente Onorario del Congresso

Il Presidente Onorario del Congresso è nominato annualmente dall'A.G.O.

Il Presidente Onorario del Congresso collabora all'organizzazione del Congresso Nazionale e alla stesura del relativo programma.

Articolo 17 - Fondazione SIU UROLOGIA – ONLUS (poi ETS)

L'attività di ricerca preclinica e clinica è svolta anche dalla Fondazione di ricerca denominata “FONDAZIONE SIU UROLOGIA-ONLUS” (poi ETS), di cui la S.I.U. è il Socio Fondatore.

Articolo 18 - Sezioni Regionali

Per ciascuna Regione è istituita la figura del Delegato Regionale, cui è affidato il compito di

monitorare e contribuire all'attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ciascun Delegato – nominato dal Consiglio Direttivo secondo un'equa distribuzione sulla base delle realtà presenti sul territorio – dura in carica quattro anni. Al Delegato spetta l'individuazione della sede regionale, da sottoporre alla previa approvazione del Consiglio Direttivo, rispondente a standard qualitativi che siano in perfetta aderenza rispetto all'attività di cui è promotrice l'Associazione.

Articolo 19 – Organo di Controllo Interno

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nomina l'Organo di Controllo Interno che può essere collegiale (Collegio dei Revisori) ovvero monocratico (Revisore Unico).

Il Collegio dei Revisori è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società di capitali.

L'Organo di Controllo Interno dura in carica un anno (1), ed è rinnovabile.

Il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente.

L'Organo di Controllo interno vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Ad esso compete, altresì, il controllo della corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione e della regolare tenuta della contabilità.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nelle decisioni che assumono rilevanza di carattere patrimoniale ed economico, sono tenuti ad informare l'Organo di Controllo Interno il quale, in caso di gravi irregolarità, può procedere alla convocazione dell'A.G.S. affinché assumi i provvedimenti ritenuti opportuni.

L'Organo di Controllo Interno redige la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

La revisione legale e il controllo sulla gestione dell'Associazione avvengono nel rispetto dei principi di riservatezza, indipendenza e obiettività di cui agli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

In caso di organo interno collegiale, i membri nominano al proprio interno il Presidente, cui

competere il compito di convocare il Collegio almeno una volta ogni trimestre.

In tutti gli altri casi, il Collegio è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.

Il Collegio è convocato, mediante posta elettronica ordinaria o certificata ovvero lettera raccomandata.

Per la validità delle adunanze del Collegio, che possono svolgersi anche in audio-video-conferenza, si richiede la maggioranza dei membri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi della Società.

Il compenso dell'Organo di Controllo Interno è determinato dai Soci all'atto della nomina.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri vengono eletti dai soci aventi diritto al voto, in numero di tre (3) effettivi e di due (2) supplenti. Essi durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili; eleggono al loro interno un Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitraria, dei conflitti di competenza tra gli organi associativi e di ogni altra controversia che intercorra fra gli Associati e tra essi e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, previa istruttoria nella quale è garantito il diritto di difesa, può deliberare sanzioni disciplinari nei confronti degli associati, nei casi di violazione della deontologia professionale, delle finalità statutarie, delle norme etiche e dei relativi modelli organizzativi e gestionali.

Le sanzioni disciplinari possono consistere nell'ammonizione, nella sospensione per un periodo non superiore ad un anno e, nei casi più gravi, nell'esclusione dall'associazione. L'ammonizione e la sospensione sono disposte dal Collegio dei Probiviri a maggioranza dei suoi componenti; l'esclusione è, invece, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri e può avvenire anche per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa.

Articolo 21 – Controversie tra gli associati e tra essi e l'Associazione

Il Collegio dei Probiviri adotterà il lodo con la massima libertà di forme dovendosi considerare ad ogni effetto irrituale.

Articolo 22 – Soci

I Soci si dividono in: 1) Soci Ordinari 2) Soci Seniores 3) Soci Juniores 4) Soci Onorari 5) Soci Sostenitori 6) Persone Giuridiche.

Possono essere ammessi a Socio, senza limitazioni, tutti i soggetti laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Urologia che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero- professionale.

SOCI ORDINARI: sono Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Coloro che, pur non rientrando nella precedente tipologia, sono già soci al momento della entrata in vigore del presente Statuto, mantengono inalterate le loro prerogative di Socio.

SOCI SENIORES: sono Soci Seniores, su loro precisa richiesta e non pagano la quota associativa, i Soci che abbiano raggiunto il 70° anno di età o che abbiano pagato la quota associativa per almeno 40 anni. Hanno diritto di voto. Possono accedere alle cariche sociali. Non hanno diritto ad alcuni servizi aggiuntivi (vedi regolamento) che la Società offre ai Soci.

SOCI JUNIORES: sono Urologi in formazione, iscritti alle Scuole di Specializzazione in Urologia. I Soci Juniores pagano una quota associativa ridotta, stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto attivo e non passivo.

SOCI ONORARI: possono essere Soci Onorari tutti coloro, non Soci della SIU, che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle discipline urologiche. La proposta di nomina a Socio Onorario viene fatta dal Consiglio Direttivo e decisa dall'A.G.O. dei Soci. I Soci Onorari non pagano la quota associativa. I Presidenti della Società, allo scadere del loro mandato, vengono nominati Soci Onorari, mantenendo il diritto di voto e le altre prerogative dei soci Ordinari. Qualora desiderino usufruire di alcuni servizi aggiuntivi (vedi elenco da regolamento) devono pagare la quota associativa.

SOCI SOSTENITORI: possono essere nominati dall'A.G.O. Soci Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione. I soci sostenitori non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.

PERSONE GIURIDICHE: possono essere soci le persone giuridiche che condividono o

hanno finalità analoghe a quelle dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto attivo e non passivo.

Articolo 23 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni presentate per iscritto dall'associato, ai sensi dell'art. 24 Cod. civ.; b) per esclusione; c) per il mancato versamento del contributo associativo per tre anni consecutivi.

Articolo 24 – Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria.

I limiti di durata alle cariche di Consigliere del Consiglio Direttivo e di Presidente di cui all'art. 14 dello Statuto, come modificato, si applicano a partire dai mandati conseguenti alle prime elezioni successive all'approvazione del presente statuto.

In deroga al regolamento elettorale e ad ogni altra norma interna, le candidature riferite alla prima elezione del Consiglio Direttivo nella nuova composizione sono presentate almeno entro la fine del quarto mese libero antecedente alla data fissata per le elezioni stesse.